

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2129

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Norme per una maggiore sicurezza nelle fabbriche ad
alto rischio

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale legislazione sulla sicurezza degli impianti industriali è profondamente datata e storicamente in gran parte superata; per questo le caldaie a vapore sono ancora considerate dal legislatore più pericolose dei grandi impianti di raffinazione e lavorazione degli oli minerali, che pure lavorano a pressioni e temperature molto elevate. Infatti il decreto del Ministro dell'industria del 1° dicembre 1975, trattando di questi forni per oli minerali, all'articolo 15 prevede che la loro conduzione sia affidata a persone fisicamente idonee, tecnicamente capaci e di età superiore ai 18 anni, mentre per la conduzione di caldaie è previsto un patenti-

no specifico (articolo 27 del regio decreto del 12 maggio 1927, n. 824) cioè un certificato di abilitazione ottenibile dopo un esame selettivo, e da rinnovare ogni cinque anni, e dopo un tirocinio obbligatorio presso una caldaia funzionante.

Nulla di tutto ciò per chi gestisce grandi impianti chimici infiammabili ed esplosivi.

Con la presente proposta di legge si vuol sanare questa situazione obbligando gli addetti ai forni per oli minerali a corsi ed esami, fino all'ottenimento di un patentino di abilitazione a gestire questi impianti ad altissimo rischio.

Sanzioni penali molto pesanti tendono a scoraggiare il mancato rispetto della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli addetti ai forni per oli minerali di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33, del 6 febbraio 1976, devono possedere un certificato di abilitazione alla conduzione di tali forni.

2. Tale certificato si consegue tramite apposito esame da sostenere presso la sede dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e va rinnovato ogni cinque anni, con le stesse modalità già in uso per i conduttori di caldaie a vapore.

3. L'ISPESL fissa le materie d'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione.

Art. 2.

1. Chiunque sia adibito a forni per oli minerali in difetto del certificato di cui all'articolo 1 è immediatamente sospeso da tale incarico e all'azienda da cui dipende è comminata una multa di 5 milioni di lire.

Art. 3.

1. L'obbligo del certificato di cui all'articolo 1 diventa esecutivo a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.